



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 728 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Greco, con domicilio eletto presso lo studio Benito Apollo in Catanzaro, via De Grazia 25;

contro

la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell'11 aprile 2017, con cui il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha disposto il pagamento della somma di €. 8.484,00 a titolo d'indennità risarcitoria per danni ambientali, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n.42 del 2004;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 novembre 2021 il dott. Giovanni Iannini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, proprietario di un bene immobile costruito in assenza di titoli abilitativi nel comune di Reggio Calabria, il 25 marzo 1986 ha presentato richiesta ai sensi dell'art. 31 della l. n. 47 del 1985 per ottenere in sanatoria i prescritti titoli autorizzatori.

Il Comune di Reggio Calabria, all'esito del procedimento di cui all'art. 35 della l. 47 del 1985, in data 19 marzo 2012 ha rilasciato al sig.-OMISSIS- il permesso di costruire in sanatoria sulla scorta dell'esame istruttorio compiuto, alla luce dei vincoli presenti nell'area in cui il ricorrente aveva edificato. L'amministrazione, difatti, aveva accertato la presenza di tutti i requisiti richiesti per il rilascio del provvedimento, tra cui il nulla osta paesaggistico-ambientale n. 2314 (*rectius* autorizzazione paesaggistica in sanatoria), rilasciato dall'amministrazione Provinciale di Reggio Calabria in data 28 settembre 2005, poi confermato con nota n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2005 della Soprintendenza competente, e del parere favorevole prot. n. -OMISSIS- del 19 maggio 2005 del Comitato Vincoli Aeroportuali del Comune di Reggio Calabria. Il Comune, altresì, dava atto nel provvedimento dell'obbligo assunto dal sig.-OMISSIS- di pagamento delle somme a titolo di indennità pecuniaria, che sarebbe stato

adempito dal ricorrente nel momento in cui la Commissione Regionale ne avesse determinato l'ammontare.

Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell'11 aprile 2017, notificato in data 20 aprile 2017, la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, ha disposto la sanzione per il sig.-OMISSIS- di € 8.484,00 a titolo d'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n.42 del 2004, applicando l'indennizzo relativo alla sanatoria ambientale delle opere realizzate abusivamente.

Parte ricorrente, pertanto, con ricorso notificato il 16 giugno 2017 e depositato il successivo 26 giugno 2017, ha impugnato il provvedimento come in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'amministrazione per il decorso del termine di cui all'art. 28 della Legge 689/1981; eccesso di potere per illogicità del provvedimento nonché difetto assoluto del presupposto e conseguente difetto di motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990.

La Regione Calabria si è costituita in giudizio con memoria di stile, resistendo al ricorso.

Nell'udienza pubblica del 10 novembre 2021 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato l'intervenuta prescrizione del credito da indennità per i danni paesaggistici, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981.

Il motivo è fondato.

La sanzione pecuniaria di cui all'art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 ha natura di sanzione amministrativa, prevista per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, comportando l'applicazione della disciplina di cui alla l. 689

del 1981 sulle sanzioni amministrative (ex multis, Consiglio di Stato, V, 26.9.2013 n. 4783; Id., VI, 8.1.2020 n. 130; Id., II, 25.7.2020 n. 4755; T.A.R. Napoli, sez. IV, 04/12/2020, n. 5802; Cassazione, sez. un., 4.4.2000 n. 94; Id., 10.3.2004 n. 4857; Id., 10.3.2005 n. 5214). La disposizione di cui all'art. 28 della l. n. 689 del 1981 "è infatti applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 689 del 1981 e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria" (Cons. Stato, Sez. II 4 maggio 2020 n. 2840; Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160; Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4087). In conclusione, la sanzione di cui all'art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 non ha natura risarcitoria ma di sanzione amministrativa, applicabile a prescindere dal danno ambientale effettivamente arrecato (Cons. Stato Sez. II 4 maggio 2020 n. 2840; Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006, n. 4420; Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4631; Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1090).

Nel dettare la disciplina relativa alla prescrizione, l'art. 28 della l. 689 del 1981 individua i cinque anni quale termine per l'esercizio del diritto da parte dell'amministrazione alla riscossione delle somme, che decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione da parte del privato. Con riferimento alla sanzione per danni ambientali, detto *dies a quo* è stato individuato dalla recente giurisprudenza amministrativa, condivisa da questo tribunale, nel giorno di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con il quale va fatto coincidere il momento di cessazione del carattere permanente dell'illecito (Cons. giust. amm. Sicilia, 09/02/2021, n. 95; T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 1355 del 2019; T.A.R. Palermo, Sez. I, 12.03.2018 n. 581; T.A.R. Reggio Calabria, Sez. I, 23.07.2018, n.443).

Fino al momento in cui il comune non concede la sanatoria, il privato non è infatti in grado di conoscere se potrà mantenere l'immobile ovvero demolirlo, rendendo dunque inesigibile la pretesa sanzionatoria da parte dell'Amministrazione. Detta pretesa, invece, deve essere avanzata nel termine prescrizionale decorrente da quest'ultimo provvedimento di rilascio del permesso in sanatoria, in forza del quale viene acclarata la posizione giuridica del privato al mantenimento del bene.

Cionondimeno, altra parte della giurisprudenza ritiene che la cessazione dell'abuso si configura quando l'Amministrazione rilascia la necessaria autorizzazione paesaggistica anche se in sanatoria, facendo decorrere il termine prescrizionale da tale momento (Consiglio di Stato sez. II, 04/05/2020, n. 2840; Sez. II, 2 ottobre 2019, n. 6605).

Applicando detti principi al caso di specie, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte del Comune di Reggio Calabria è avvenuto in data 19 marzo 2012, da individuare quale momento di decorrenza del termine prescrizionale. La successiva sanzione di cui all'art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, notificata dalla Regione Calabria al ricorrente in data 20 aprile 2017, è dunque avvenuta oltre il termine quinquennale previsto, quando era già intervenuta la prescrizione.

Parimenti, se si volesse identificare il *dies a quo* nel momento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, questa era stata ottenuta dal sig.-OMISSIS- nel corso dell'anno 2005, sicché il provvedimento impugnato sarebbe comunque intervenuto ben oltre il termine prescrizionale.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il ricorso deve essere accolto per l'intervenuta prescrizione della sanzione ai sensi dell'art. 28 della l. 689 del 1981, con annullamento del provvedimento impugnato da parte ricorrente.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna La Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 3.305,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese in misura forfettaria del 15%, Iva, CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente--OMISSIS--.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Gabriele Serra, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

LAVORI PUBBLICI